

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Istituzione di Parchi naturali attrezzati".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- . Legge regionale:
. "Istituzione di Parchi naturali attrezzati".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dei Parchi naturali attrezzati

Enti pubblici, Consorzi amministrativi, Società e privati, possono istituire, su terreno proprio o di cui abbiano la disponibilità, parchi naturali attrezzati con le caratteristiche e secondo le procedure stabilite dalla presente legge.

Specifiche iniziative in materia competono alle Province, alle Comunità montane e ai comuni, eventualmente consorziati fra loro, mentre la Regione promuove l'azione di tali Enti e coordina qualsiasi intervento in materia.

Art. 2

Definizione di parco naturale attrezzato

I parchi naturali attrezzati sono territori che, per l'ubicazione e le caratteristiche ambientali, integrati da idonee attrezzature, si prestano ad essere organizzati ed utilizzati per le finalità di cui al successivo art. 3.

Ove non vi sia vegetazione spontanea, è possibile costituire parchi naturali attrezzati mediante la ricostruzione di associazioni vegetali tipiche della zona.

Art. 3

Finalità

I parchi naturali attrezzati in un determinato ambiente naturale hanno come fine il risanamento e la ristrutturazione territoriale oltre che scopi educativi, ricreativi e turistico-sportivi. Essi, inoltre, costituiscono strumento per l'insegnamento delle scienze naturali e per la formazione di una coscienza rispettosa della natura.

Art. 4

Struttura e caratteristica dei Parchi

Per realizzare le finalità di cui sopra, il territorio da destinare a parco deve rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) estensione di norma non inferiore a 30 Ha. e senza soluzione di continuità;
- 2) agevole accesso ed adeguati parcheggi esterni;
- 3) possibilità di realizzare sentieri di visita sicuri e tali da non alterare l'ambiente naturale.

Devono essere preferite aree aventi coperture vegetali a bosco, oppure a macchie, a gariga o a pascoli.

Nell'interno del parco possono essere previste e costituite oasi di protezione per finalità specifiche.

I limiti territoriali dei parchi e quelli delle eventuali oasi di protezione devono seguire possibilmente linee naturali.

Il perimetro del parco dovrà essere contrassegnato da apposita segnaletica.

Art. 5

Divieti

Non è ammessa alcuna forma di utilizzazione dei parchi naturali, per tutta la loro consistenza, che non sia rivolta al conseguimento delle finalità pre-

prie del parco stesso.

In particolare, nei parchi è vietato:

- esercitare la caccia e l'uccellazione;
- aprire e coltivare cave e miniere e asportare minerali;
- svolgere attività pubblicitaria;
- introdurre animali o vegetali estranei all'ambiente;
- accendere fuochi;
- transitare con mezzi motorizzati;
- tagliare, asportare o danneggiare piante e raccogliere fiori;
- molestare, catturare, ferire e uccidere animali;
- abbandonare rifiuti;
- introdurre strumenti o macchine rumorose.

L'esercizio delle attività sportive, ricreative e culturali è disciplinato nell'apposito piano previsto nell'art. 6.

Art. 6

Piani di utilizzazione

La istituzione e la destinazione a parco naturale e la necessaria utilizzazione debbono avvenire con decreto del Presidente della Giunta sulla base di un piano che, nel rispetto dell'ambiente naturale, preveda la costruzione delle necessarie strutture e di adeguati servizi nonchè le norme per la gestione.

Gli enti, le Società o le persone interessate di cui all'art. 1, possono chiedere all'Assessorato regionale all'Ambiente assistenza per la redazione del piano.

Il piano dovrà precisare le modalità con le quali viene assicurata la sorveglianza nel parco.

Il piano, previo parere della Commissione di cui all'art. 13 della legge regionale istitutiva delle riserve naturali, su proposta dell'Assessore competente deve essere approvato dalla Giunta Regionale.

Il decreto del Presidente della Giunta classificherà il parco naturale e ne delimiterà il perimetro, sentita la Commissione.

Ogni cinque anni i piani di utilizzazione, previo parere della suddetta Commissione, devono essere aggiornati a cura dell'assessorato competente, anche al fine di verificare la permanenza e l'evoluzione dei valori ambientali esistenti all'epoca della istituzione del parco e di proporre, se del caso, la struttura temporanea di parte o di tutto il parco naturale per favorire la ricostruzione dell'ambiente.

Le definitive determinazioni in ordine a tale aggiornamento rientrano nella competenza della Giunta Regionale.

Art. 7

Contributi

Per l'acquisto o l'affitto dei terreni, per il loro adattamento a parco e per l'inserimento delle strutture previste nei piani di utilizzazione, nonché per i successivi interventi inerenti alla gestione, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 8

Domande di contributo

Le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dall'articolo precedente, da rivolgersi al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere accompagnate dal piano di utilizzazione di cui all'art. 6 con allegata una relazione descrittiva.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo la Giunta provvede, sentita la Commissione per i parchi e le riserve naturali, ad approvare il programma di finanziamento degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Art. 9

Proventi

Gli eventuali redditi del terreno ed i proventi della gestione devono essere utilizzati per le finalità proprie del parco.

Art. 10

Vincoli

La costituzione del parco determina la immediata soggezione del relativo terreno al vincolo idrogeologico e paesistico.

La destinazione a parco non può essere inferiore ad anni trenta.

Art. 11

Sorveglianza

La Regione esercita il controllo permanente sulla utilizzazione dei parchi secondo i piani approvati.

Art. 12

Sanzioni

Per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui alla presente legge, nonché a quelli fissati con decreto di approvazione del piano, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000 a L. 200.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni; ai precedenti ed all'età di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale dovrà essere immediatamente consegnata al trasgressore, e, ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla, sarà provveduto entro 10 giorni a spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbaliz

zante al Presidente della Provincia che determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il verbale di contravvenzione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro il termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente, o per delega l'Assessore per la Difesa dell'ambiente, decide con provvedimento definitivo motivato ed ingiunge all'obbligato - con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta maggiorata delle spese.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Le sanzioni per le violazioni di cui al 1° comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 13

Gestione

La gestione del parco è affidata all'Ente promotore.

Art. 14

Decadenza dai benefici

La grave e ripetuta violazione delle norme contenute nel piano di cui all'art. 6 e dei relativi agiornamenti comporta la chiusura del parco e la decadenza dai benefici conseguiti in base alla presente legge.

Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

La Regione può in tal caso acquisire al demanio regionale i terreni assoggettati a parchi anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.

Art. 15

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge previsti in L. 500.000.000 si farà fronte con apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 e successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

- Cap. 297/2 - "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
in diminuzione L. 500.000.000
- Cap. 295/ter "Contributi per l'istituzione e la gestione di parchi naturali e attrezzati"
- nuova istituzione -
in aumento L. 500.000.000

alla Rubrica VI che pure si istituisce nella Sezione VI del Titolo 11 della Spesa al titolo "Interventi per la difesa dell'Ambiente".

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 28/4/1975
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regiona
le.

IL PRESIDENTE
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura